



COMUNE DI CERANO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **25**
in data: **29-11-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART.20 DEL D.LGS N.175/2016. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CERANO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **21:00** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

dott. Flavio Gatti	Sindaco	Presente
Sig. Massimo Fusetto	Vice Sindaco	Presente
Armando Laomedonte	Consigliere	Presente
Marta Maria Mazza	Consigliere	Presente
Carlotta Saini	Consigliere	Presente
Tommaso Vitarelli	Consigliere	Presente
Giuseppe Lucherini	Consigliere	Presente
Francesca Cesti	consigliere	Assente
Pacifico Baratto	Consigliere	Presente
Alessandro Albanese	Consigliere	Presente
Andrea Volpi	Consigliere	Assente
Paolo De Tommaso	Consigliere	Presente
Monica Aina	Consigliere	Presente

Totale presenti **11**
Totale assenti **2**

Presiede il **dott. Flavio Gatti** nella sua qualità di SINDACO
Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE GUIDO INGRASSIA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. Flavio Gatti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ART.20 DEL D.LGS N.175/2016. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CERANO.

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha reso sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all' art.24 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 " Testo unico società partecipate" Ricognizione partecipazioni possedute – verifica della inesistenza delle condizioni di dismissione ;

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P.,

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2017 detiene un'unica partecipazione in una società in house denominata Acqua Novara VCO, società a totale costituzione pubblica operante nella gestione del servizio idrico integrato, con una percentuale del 2,3588 del capitale sottoscritto e con una quota azionaria del 3,145% di azioni ordinarie e del 0,00% di azioni privilegiate;

Acqua Novara VCO è società di produzione di servizi di interesse generale con gestione di reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi;

Vista la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.LGS n.175/2016"

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei Conti e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Dato atto dell'inesistenza di società che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che rientrano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali debbano essere attivate le procedure di alienazione o le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

Rilevato che

stante l'inesistenza delle suddette condizioni, dalla ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cerano alla data del 31.12.2017, non si rileva la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28.09.2017 avente ad oggetto: " Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 del D.Lvo 19.08.2016 n.175 "Testo Unico Società Partecipate" - Ricognizione partecipazioni possedute –verifica della inesistenza delle condizioni di dismissione

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1) lettera a) punto 3) del D.Lvo 267/2000 registrato in arrivo al protocollo con il n.11522 in data 08.11.2018

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.lvo 267/2000 dal responsabile del Servizio AA.GG e dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 voti favorevoli

DELIBERA

1-Di approvare, come prescritto dall'art.20 del D.Lvo 175/2016 la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cerano alla data del 31.12.2017, come risultante dagli allegati prospetti, conformi ai modelli messi a disposizione della Corte dei

Conti con propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2- Di non rilevare, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lvo 175/2016,

3-Di comunicare l'esito della presente ricognizione, al MEF attraverso l'apposito portale nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano, da n. 11 consiglieri di cui n. 11 voti favorevoli, data l'urgenza di provvedere alle prescritte comunicazioni alla Corte dei Conti ed al M.E.F, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 27 del 05-11-2018

Oggetto: ART.20 DEL D.LGS N.175/2016. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CERANO.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 21-11-2018

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

f.to **Campeggi Gianmario**

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 09-11-2018

Il Responsabile del servizio

f.to **GALANTE MARIA CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to dott. Flavio Gatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GUIDO INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio On-line il 13-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267

N. 1143 Registro di Pubblicazione Cerano, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Alberto Scarani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 13-12-2018 al 28-12-2018 e contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano, 13-12-2018

N. 1143 Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Alberto Scarani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

Cerano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUIDO INGRASSIA